



Comune di Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente del Consiglio. Risultano:

N.	<u>Cognome e Nome</u>		P	A
1	MONDINI EZIO	Sindaco	SI	
2	VALZELLI OLIVIERO	Consigliere Anziano	SI	
3	GAIONI LUIGINA	Consigliere	SI	
4	MENSI DAMIANO	Consigliere	SI	
5	ANTONELLI SILVIA	Consigliere	SI	
6	MARINI SIMONA	Consigliere	SI	
7	FICARRA ALBERTO	Consigliere	SI	
8	BONU' RICCARDO	Consigliere	SI	
9	BONO GIOVANNI	Consigliere	SI	
10	ZIGLIANI ROBERTA	Consigliere	SI	
11	DUCOLI FABIO	Consigliere	SI	
12	ROSSI GIANPAOLO	Consigliere	SI	
13	BENEDETTI FRANCESCA	Consigliere	SI	
14	BASSI ANDREA	Consigliere	SI	
15	GHIRARDELLI DANIELA	Consigliere	SI	
16	BIANCHI FABIO	Consigliere	SI	
17	ABONDIO IRENE	Consigliere	SI	

PRESENTI: 17

ASSENTI:0

Sono presenti gli Assessori: PICCINELLI DORALICE, FRANZONI GIACOMO, CRISTINI ATTILIO, BENEDETTI OSVALDO, BONETTI KATIA

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** introduce l'argomento posto al punto n. 10 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio.

Prende quindi la parola l'**Assessore Osvaldo Benedetti**, il quale informa i signori Consiglieri che – a seguito dell'approvazione del Regolamento comunale relativo alla nuova IMU – si rende necessario determinare le aliquote e le detrazioni afferenti la nuova IMU per l'anno 2020.

Ricorda che la proposta è stata esaminata dalle tre Commissioni consiliari permanenti riunite nella seduta congiunta del 23/06/2020.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** dichiara quindi aperto il dibattito.

Dopo di ch ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore con delega al bilancio, Dott. Osvaldo Benedetti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 14 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con propria precedente deliberazione n. 21 adottata in data odierna, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU;

CONSIDERATO che il citato articolo 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- al comma 740, specifica che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta e conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, cos  come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unit  immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- al comma 742 definisce il Comune soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

- al comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la “vecchia” IMU;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

VISTO il comma 748 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’art. 1 della

Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni - in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della "nuova" IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore dell'I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

PRESO ATTO che nell’art. 20 del Regolamento “nuova” IMU sono state previste alcune fattispecie di particolare attenzione alle quali l’Amministrazione Comunale può prevedere il riconoscimento di aliquote ridotte;

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2020 per il Comune di Darfo Boario Terme sarà la seguente:

 Comune di DARFO BOARIO TERME	ALIQUOTE 2020
Aliquota ordinaria	1,10%
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di lusso (cat.A1, A8 e A9) e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	0,60%
Pertinenze diverse da abitazione principale (secondo C6 o C2 o C7 dell’abitazione principale) - aliquota ordinaria	1,10%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (da A2 a A7) - art.7, c.1, lett.f	0,00%

Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (A1-A8-A9) - art.20, c.1, lett.i - Detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A1-A8-A9) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". art.20 c.1 lett.e) - detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A2-A7) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" - art.20 c.1, lett.e)	0,00%
Terreni agricoli	ESENTE (terr. Montano)
Aree edificabili	1,10%
Abitazioni tenute a disposizione, locatè ecc.	1,10%
Immobili e pertinenze locati a canone concordato (riduzione imponibile al 75%) - aliquota ordinaria	1,10%
Immobili e pertinenze in comodato gratuito - contratto registrato Agenzia Entrate - Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208 – Base imponibile ridotta del 50% (aliquota ridotta art.20 c.1 lett.b)	0,46%
Immobili strumentali attività agricola	0,10%
Immobili di cat. A1-A8-A9 di cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e per alloggi regolarmente assegnati degli IACP (art.20 c.1 lett.h) - detrazione Euro 200,00	0,80%
Immobili cat. D2 - alberghi	0,96%
Immobili cat. D3	1,02%
Immobili cat. C1	1,02%
Immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS (art. 21 Dlq 04.12.1997 n. 460) - art.20 c.1 lett.j	0,48%
Immobili merce	0,10%

per tutto quanto non incluso nella presente tabella, si applica l'aliquota ordinaria che per il Comune di Darfo Boario Terme è pari all'1,10%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato con propria deliberazione n. 21/2020, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 e n. 9 del 22/04/2020, esecutive ai sensi di legge;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali", "Bilancio e sviluppo economico" ed "Affari sociali, territorio e ambiente" nella seduta congiunta del 23/06/2020;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti n. 6 (Rossi Gianpaolo, Benedetti Francesca, Bassi Andrea, Ghirardelli Daniela, Bianchi Fabio ed Abondio Irene), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

 Comune di <i>DARFO BOARIO TERME</i>	ALIQUOTE 2020
Aliquota ordinaria	1,10%
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di lusso (cat.A1, A8 e A9) e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	0,60%
Pertinenze diverse da abitazione principale (secondo C6 o C2 o C7 dell'abitazione principale) - aliquota ordinaria	1,10%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (da A2 a A7) - art.7, c.1, lett.f	0,00%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (A1-A8-A9) - art.20, c.1, lett.i - Detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A1-A8-A9) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". art.20 c.1 lett.e) - detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A2-A7) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" - art.20 c.1, lett.e)	0,00%
Terreni agricoli	ESENTE (terr. Montano)
Aree edificabili	1,10%
Abitazioni tenute a disposizione, locatè ecc.	1,10%
Immobili e pertinenze locati a canone concordato (riduzione imponibile al 75%) - aliquota ordinaria	1,10%
Immobili e pertinenze in comodato gratuito - contratto registrato Agenzia Entrate - Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208 – Base imponibile ridotta del 50% (aliquota ridotta art.20 c.1 lett.b)	0,46%
Immobili strumentali attività agricola	0,10%
Immobili di cat. A1-A8-A9 di cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e per alloggi regolarmente assegnati degli IACP (art.20 c.1 lett.h) - detrazione Euro 200,00	0,80%

Immobili cat. D2 - alberghi	0,96%
Immobili cat. D3	1,02%
Immobili cat. C1	1,02%
Immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS (art. 21 Dlgs 04.12.1997 n. 460) - art.20 c.1 lett.j	0,48%
Immobili merce	0,10%

per tutto quanto non incluso nella presente tabella, si applica l'aliquota ordinaria che il Comune di Darfo Boario Terme è pari all'1,10%

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
6. di prendere atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, allegato al presente provvedimento;
7. di demandare all'ufficio segreteria e all'ufficio urbanistica, per quanto di competenza, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, tenuto conto della natura e degli effetti prodotti dalla decisione delle aliquote del tributo;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti n. 6 (Rossi Gianpaolo, Benedetti Francesca, Bassi Andrea, Ghirardelli Daniela, Bianchi Fabio ed Abondio Irene), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Bonù

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi